



5 novembre 2014

Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Rapporto esplicativo

1 Introduzione

Dall'ultima revisione parziale dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) risalente a gennaio 2013 è emersa la necessità di adeguare in modo mirato alcuni aspetti, principalmente per le seguenti motivazioni:

Già nel 2006 il Consiglio federale si è dichiarato a favore della strategia di digitalizzazione. Da allora la digitalizzazione è avanzata a grandi passi e il passaggio dalle OUC al DAB+ è possibile. Ora le emittenti che diffondono i loro programmi in DAB+ potranno essere esonerate dall'obbligo di diffusione su OUC nelle zone in cui forniscono una copertura DAB+ (allegato 1).

In merito agli oneri delle zone di copertura vengono introdotte delle agevolazioni, rinunciando in linea di massima agli oneri legati alla finestra di programmi e ai luoghi di produzione espressamente previsti (allegato 2).

Ulteriori punti della revisione sono tra l'altro semplificazioni amministrative mirate per le emittenti riguardanti l'obbligo di promuovere i film svizzeri (art. 6), l'adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili (art. 8), l'obbligo di notifica (artt. 24 e 25) e la presentazione della relazione annuale (art. 27). Inoltre vengono effettuati adeguamenti in seguito alla digitalizzazione della diffusione dei programmi televisivi (artt. 53, 54 e 55), aumentate le spese di procedura degli organi di mediazione (art. 77) e migliorata la promozione di nuove tecnologie (art. 82a).

2 Commento ai singoli articoli

Art. 6 (Obbligo di promuovere i film svizzeri)

Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche, che nell'ambito del proprio programma svizzero o programma mantello estero trasmettono film, soggiacciono all'obbligo di promuovere il film svizzero. L'applicazione di questo obbligo è tuttavia commisurata alla dimensione e all'importanza editoriale dell'emittente, cosicché attualmente soltanto le emittenti le cui spese d'esercizio annue superano i 200 000 franchi devono attenersi alla norma sulla promozione dei film.

L'importo di 200 000 franchi sarà aumentato a 1 milione di franchi in modo da esentare dall'obbligo di promozione dei film le emittenti minori con obbligo di notificazione. Le perdite di fondi per finanziare la promozione dei film saranno comunque ridotte. Le stazioni televisive conosciute e importanti per la promozione dei film presentano spese d'esercizio molto superiori a 1 milione di franchi. Stabilire e

riscuotere un'eventuale tassa sostitutiva a favore della promozione dei film presso le stazioni TV minori comporterebbe oneri eccessivi rispetto ai proventi che ne deriverebbero.

L'importo minimo di 200 000 franchi per le spese d'esercizio è tuttora applicato anche all'adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili (art. 8 cpv. 2 ORTV), all'obbligo di notificazione (art. 24 e 25 ORTV) e all'obbligo di presentare una relazione annuale (art. 27 cpv. 1 ORTV). Anche in queste disposizioni l'importo verrà elevato a 1 milione di franchi (vedi sotto).

Art. 8 (Adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili da parte di altre emittenti televisive)

Le emittenti minori saranno esonerate dall'obbligo di adattare i programmi alle esigenze dei disabili a condizione che le loro spese d'esercizio annue siano inferiori a 1 milione di franchi. Questo importo è fissato attualmente a 200 000 franchi.

L'adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili giusta l'articolo 8 capoverso 1 ORTV è realizzato in collaborazione con le associazioni del settore, che sono interessate a rendere fruibili per i disabili primariamente i programmi televisivi della SSR, delle altre stazioni maggiori e delle emittenti televisive regionali concessionarie. Gli ambienti interessati nutrono un interesse marginale nei confronti dei programmi delle emittenti notificate più piccole, che quindi possono beneficiare dell'esonero.

Art. 24 (Obbligo di notificare le modifiche delle partecipazioni detenute nell'emittente)

Capoverso 4: attualmente l'obbligo di notificazione si applica se le spese d'esercizio raggiungono i 200 000 franchi. D'ora in avanti questo importo minimo sarà innalzato a 1 milione di franchi, adeguandolo così alla soglia fissata per l'obbligo di presentare la relazione annuale disciplinato all'articolo 27 ORTV (vedi sotto).

Art. 25 (Obbligo di notificare le partecipazioni rilevanti detenute dall'emittente in altre aziende)

Capoverso 4: attualmente l'obbligo di notificazione si applica se le spese d'esercizio raggiungono i 200 000 franchi. D'ora in avanti questo importo minimo sarà innalzato a 1 milione di franchi, adeguandolo così alla soglia fissata per l'obbligo di presentare la relazione annuale disciplinato all'articolo 27 ORTV (vedi sotto).

Art. 27 (Relazione annuale e conto annuale delle emittenti)

L'articolo 27 ORTV prescrive quali emittenti debbano presentare una relazione annuale (cpv. 1) e a quali esigenze essa debba rispondere (cpv. 2 e 3).

Capoverso 1: un'emittente senza concessione dovrà presentare un rapporto annuale soltanto se le sue spese d'esercizio annue superano 1 milione di franchi. A oggi questa soglia è fissata a 200 000 franchi. Grazie a questo provvedimento si semplificheranno le pratiche amministrative per emittenti minori. L'importo di questa soglia minima viene adeguato coerentemente anche all'articolo 6 capoverso 1 lettera b, all'articolo 8 capoverso 2, all'articolo 24 capoverso 4 e all'articolo 25 capoverso 4 ORTV.

Capoverso 2: una piccola modifica interessa le indicazioni che le emittenti concessionarie sono tenute a fornire nella relazione annuale. Se da una parte non si richiede più di indicare la collaborazione con terzi in materia di programmi (attuale lett. h) e l'andamento degli affari (attuale lett. j), dall'altra sarà però necessario fornire indicazioni sulla formazione e il perfezionamento (lett. h). Alla lettera k la spesa parziale per la tecnica è sostituita dalla spesa parziale per la diffusione.

Capoverso 3: si semplifica l'obbligo riguardante la relazione annuale per le emittenti senza concessione. L'attuale riferimento al capoverso 2 lettere f – l viene sostituito da un riferimento alle lettere f, g ed i (contenuto del programma, effettivo del personale, modalità e zona di diffusione). In futuro, inoltre, le

indicazioni concernenti le spese e i proventi si limiteranno ai valori complessivi (la nuova lettera e sostituisce il riferimento al capoverso 2 lettere k ed l).

Art. 53 lett. c (Numero massimo di programmi con diritto di accesso)

Dato che l'obbligo di diffusione nel settore analogico sarà abrogato a fine 2014 (art. 54 cpv. 1^{bis} ORTV in combinato disposto con l'art. 8a dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione e con la disposizione transitoria della modifica dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione del 13 maggio 2013) questa disposizione diventa ridondante e può pertanto essere abrogata.

Art. 54 cpv. 2 e 3 (Fornitori di servizi di telecomunicazione obbligati alla diffusione)

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono attualmente richiedere di essere dispensati dall'obbligo di diffondere i programmi televisivi regionali *must carry* (cpv. 2 lett. b). L'introduzione di questa regolamentazione, il 1° aprile 2010, è da ricollegare a precise circostanze, in cui soprattutto i fornitori della Web TV non disponevano delle possibilità tecniche per limitare la diffusione dei programmi televisivi regionali alla relativa zona di copertura. Nel frattempo, dal 1° marzo 2013, le emittenti televisive hanno ottenuto il diritto di trasmettere il proprio programma in tecnica digitale anche fuori dalla zona di copertura (cfr. art. 37 cpv. 2 ORTV). Venuto meno il principale motivo di richiesta di esonero, diviene superfluo anche l'obbligo di informare annualmente l'UFCOM sullo stato della tecnica (cpv. 3).

Entro la fine del 2014 sarà completata la digitalizzazione della diffusione via cavo. Dal 1° gennaio 2015, l'obbligo *must carry* per i programmi televisivi definiti all'articolo 38 LRTV varrà soltanto per la tecnica digitale (cfr. a questo proposito la disposizione transitoria della modifica dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione [SR 784.401.11] del 13 maggio 2013).

Ecco come si presenta la situazione dal 2015: l'obbligo di diffusione nei confronti delle emittenti televisive regionali continuerà a vigere soltanto per la tecnica digitale. È ammessa la diffusione fuori dalla zona di copertura (art. 37 cpv. 2 ORTV). Per quanto riguarda l'analogico, non sussiste più alcun obbligo *must carry*, per contro sarebbe tecnicamente possibile limitare la diffusione alla zona di copertura, rendendo così obsoleta la possibilità di presentare la richiesta di esonero. La diffusione in analogico si riduce gradualmente e non rappresenta ormai più il principale vettore di trasmissione, rendendo così superflua una regolamentazione specifica per il settore.

Anche la possibilità di richiedere l'esonero per motivi di capacità (cpv. 2 lett. a) ha origine dalla diffusione analogica: la disposizione consentiva di tenere conto della particolare situazione dei gestori delle reti via cavo con ridotta capacità e di dispensarli dall'obbligo di diffusione di alcuni programmi. Questa prescrizione corrisponde al tenore della norma iscritta all'articolo 42 cpv. 3 della LRTV 1991. Grazie alla diffusione in tecnica digitale tuttavia è possibile, a pari capacità, diffondere un numero di programmi da 4 a 10 volte maggiore, cosicché la possibilità di richiedere l'esonero per motivi di capacità non è più necessaria.

I capoversi 2 e 3 vigenti possono pertanto essere abrogati senza sostituzione.

Art. 55 (Attribuzione dei canali)

Questo articolo prevede il diritto a un canale preferenziale per la diffusione su linea. Il Dipartimento ha fatto uso della delega e disciplinato all'articolo 9 dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione (RS 784.401.11) il diritto a un canale preferenziale per la diffusione analogica. Per quanto riguarda l'ambito digitale, l'articolo 63 capoverso 2 LRTV vigente contempla un diritto equivalente per programmi con diritti d'accesso.

Dato che l'obbligo di diffusione nel settore analogico sarà abrogato a fine 2014 (art. 54 cpv. 1^{bis} ORTV in combinato disposto con l'art. 8a dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione e con la disposizione transitoria della modifica dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione del 13 maggio 2013) questa disposizione diventa ridondante e può pertanto essere abrogata.

Art. 64 (Esenzione su domanda dall'obbligo di pagare il canone)

Il riferimento alla legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) viene aggiornato modificandone la data.

Art. 77 (Spese di procedura degli organi di mediazione)

L'attività degli organi di mediazione ai sensi dell'articolo 93 LRTV è impegnativa, in quanto richiede non soltanto conoscenze approfondite del diritto procedurale e materiale regolato dalla LRTV ma anche nel campo dei media elettronici regionali e del loro funzionamento, oltre a imprescindibili competenze nella mediazione.

Gli organi di mediazione sottoposti all'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) sono tenuti, secondo l'articolo 19 capoverso 3 del regolamento dell'AIRR, a informare il pubblico sulla loro funzione e sulle loro attività. Essi devono provvedere autonomamente anche all'infrastruttura (uffici, telefono, computer ecc.). Considerati questi aspetti, si giustifica un aumento della tariffa oraria da 200 a 230 franchi. Questa tariffa resta comunque, e in certi casi in una grande misura, inferiore alla remunerazione oraria degli avvocati negli agglomerati.

Art. 82a (Disposizione transitoria relativa al calcolo dei contributi d'investimento per nuove tecnologie)

Digitalizzare la diffusione dei programmi comporta un grosso onere finanziario per le emittenti radiofoniche. La sostituzione della diffusione OUC con il DAB+ implica che entrambe le tecniche di diffusione siano impiegate in parallelo per un certo periodo. La promozione delle nuove tecnologie iscritta all'articolo 58 LRTV consente di elargire dei finanziamenti, ma solo in misura limitata. Infatti, le emittenti radiofoniche che fanno diffondere il proprio programma su una piattaforma DAB+ ricevono contributi agli investimenti, conformemente all'articolo 50 seg. ORTV, per un importo massimo pari al 75 per cento degli ammortamenti che esse versano al titolare della concessione di radiocomunicazione (art. 51 cpv. 1 lett. c ORTV).

Capoverso 1: al fine di alleggerire la doppia imposizione durante la fase di passaggio dalla diffusione OUC a quella digitale DAB+ (la cosiddetta fase simulcast), in casi motivati questa quota percentuale può essere aumentata in via provvisoria a 100 per cento. Il motivo che induce a privilegiare questa soluzione ri-spetto alle altre due alternative (rispettivamente iscritte all'art. 51 cpv. 1 lettera a e b) è il fatto che l'emittente, nel primo caso sopraccitato, usufruisce unicamente delle prestazioni erogate da chi gestisce la piattaforma digitale e non può influire né contribuire in alcun modo all'allestimento della rete di trasmettitori. Il tasso di contribuzione particolarmente elevato, 100 per cento, può eccezionalmente essere giustificato dal fatto che la Confederazione ha interesse ad accelerare il passaggio dalla diffusione OUC al DAB+ e che la modifica proposta al Parlamento dell'attuale articolo 58 LRTV, formulato in modo piuttosto restrittivo, entrerà presumibilmente in vigore solo nel 2016. Dal punto di vista della legislazione sui sussidi questa soluzione temporanea è giustificabile: da un lato la legge prevede un sistema di incentivazione tramite sussidi in cui il beneficiario della sovvenzione si assume una parte dei costi, e ciò affinché esso operi secondo principi economici e punti sulla soluzione di trasmissione più conveniente possibile. Nonostante l'aumento del finanziamento tale principio legale non viene vanificato, perché l'emittente beneficiaria della sovvenzione paga al gestore della piattaforma un indennizzo per la diffusione e non può influire sui costi della rete. Inoltre soltanto i costi di ammortamento possono essere sovvenzionati, con i quali di fatto viene finanziata unicamente una parte degli effettivi costi di diffusione; una quota significativa di questi ultimi resta a carico dell'emittente.

Capoverso 2: Questa regolamentazione funge da soluzione transitoria e rimane valida fino all'entrata in vigore del nuovo articolo 58 LRTV, che è attualmente al vaglio del Parlamento, tuttavia non oltre la fine del 2017.

Allegato 1

Numeri 1-3 Emittenti radiofoniche con mandato di prestazioni e diffusione nella banda OUC; principi generali di pianificazione e d'esercizio e zone di copertura

Nella primavera 2013 l'UFCOM, d'intesa con gli attori del settore, ha definito una nuova ripartizione dei ruoli in relazione alla pianificazione delle reti emittenti OUC. Motivo di questa nuova ripartizione è il fatto che l'allacciamento tecnico delle zone di copertura OUC locali è stato praticamente ultimato. Una pianificazione centralizzata delle reti emittenti OUC non è pertanto più necessaria. Mentre con questa nuova ripartizione dei ruoli la pianificazione delle reti di trasmettitori individuali viene di principio affidata alle singole emittenti, l'UFCOM si concentra sulla sua funzione primaria di regolatore, arbitro e garante degli interessi svizzeri all'estero. L'UFCOM ha pubblicato una guida che illustra le particolarità della nuova ripartizione dei ruoli (cfr. www.bakom.admin.ch > Temi > Radio e televisione > Diffusione e tecnica > Diffusione OUC > Guida relativa alla pianificazione delle frequenze OUC). Questa nuova ripartizione dei compiti si è rivelata efficace e d'ora in poi sarà sancito nell'allegato 1.

N. 1 lett. a: L'indicazione attuale relativa alla banda II OUC viene corretta da 87.6 a 87.5 MHz. La banda OUC inizia a 87.5 MHz, e 87.6 MHz è già il primo canale.

N. 1 lett. a^{bis}: Il Consiglio federale parte dal presupposto che a lungo termine la tecnologia di diffusione via etere terrestre DAB+ sostituirà la diffusione OUC. Siccome al numero 3.3 capoverso 1 si rinvia a questo standard digitale, viene riportato qui il riferimento al DAB+.

N. 2 cpv. 1: Come indicato nell'introduzione, la pianificazione delle frequenze OUC non è più un compito dell'UFCOM. D'ora in avanti le emittenti radio ne saranno responsabili. Le emittenti inoltrano delle domande per migliorare la diffusione OUC con una proposta tecnica. L'UFCOM verifica se il progetto inoltrato possa provocare interferenze sui trasmettitori e sulle reti di radiocomunicazione già in funzione e se sia conforme alle disposizioni internazionali. Inoltre si aggiungono riflessioni di politica mediale, volte ad esempio a impedire, per quanto possibile, l'irradiazione fuori banda.

N. 2 cpv. 2: Questo capoverso corrisponde all'attuale numero 3.1 capoverso 3.

N. 2 cpv. 3: Questo capoverso corrisponde all'attuale numero 2 capoverso 2.

N. 2 cpv. 4: Questo capoverso corrisponde all'attuale numero 2 capoverso 3.

N. 3.1: Questo numero corrisponde all'attuale numero 3.2, a cui è stata apportata una lieve modifica. Si rinuncia a un ampliamento delle reti di trasmettitori OUC in vista della digitalizzazione incalzante. Il termine "ampliato" viene ora sostituito con "garantito". Siccome la SSR ha già pienamente realizzato l'ampliamento richiesto nelle "località con oltre 200 abitanti", questo non è più necessario. In realtà questa modifica non ha quindi alcuna ripercussione.

N. 3.2: Queste disposizioni di qualità relative alla pianificazione delle frequenze erano originariamente indirizzate all'UFCOM. Come indicato, l'UFCOM non assume più questo compito e le emittenti potranno in futuro decidere autonomamente se vogliono offrire il proprio programma con una qualità migliore rispetto alla concorrenza. È sufficiente fissare le esigenze minime per la qualità di diffusione nella rispettiva zona di copertura, che corrispondono agli standard odierni.

N. 3.3 cpv. 1: Già nel 2006 il Consiglio federale si è dichiarato a favore della strategia di digitalizzazione. Da allora la digitalizzazione è avanzata a grandi passi e un passaggio dalla tecnica OUC al DAB+ è possibile. Ora le emittenti che diffondono il loro programma in DAB+ potranno essere esonerate dall'obbligo di diffusione su OUC nelle zone in cui forniscono una copertura DAB+. Ciò dovrebbe agevolare innanzitutto le emittenti che attualmente dovrebbero investire in impianti OUC secondari che necessitano di rinnovamenti. Considerato l'impegno profuso nella digitalizzazione, in taluni casi ciò implicherebbe un investimento sproporzionato. Un passaggio secondo quanto pianificato di interesse per le regioni dalla trasmissione OUC a quella in DAB+ non è ancora imminente, ma dovrebbe delinearsi

verso fine 2019 soltanto al termine delle attuali concessioni per emittenti OUC locali. Un gruppo di lavoro composto di rappresentanti della SSR e delle associazioni radiofoniche private sta elaborando sotto la guida dell'UFCOM una proposta per organizzare questo cambiamento di tecnologia in modo graduale.

N. 3.3 cpv. 2: Allo stesso tempo viene disciplinato quanto accadrà con frequenze OUC che si sono liberate. Per non ostacolare la digitalizzazione, tali frequenze non saranno più messe a disposizione per la diffusione di programmi radiofonici.

Allegato 1

Numero 4 Zone di copertura per la diffusione nella banda OUC

e

Allegato 2

Numero 2 Zone di copertura

Secondo gli allegati 1 e 2 della ORTV, determinate emittenti radiotelevisive sono tenute a diffondere una finestra quotidiana di programmi per le singole regioni delle proprie zone di copertura. Le finestre di programmi devono essere prodotte nelle rispettive regioni. Tale obbligo incombe sulle emittenti la cui zona di copertura comprende più Cantoni che non sono coperti da altre radio o televisioni locali. Originariamente questi oneri servivano a garantire una cronaca propria al Cantone interessato, molto spesso periferico, nell'ambito del programma sovracantonale. Il monitoraggio continuo dei programmi, che l'UFCOM pubblica annualmente, mostra che le emittenti interessate da tali oneri prendono sul serio il loro dovere di fornire notizie di cronaca regionale. Se da una parte la prassi editoriale ha dato regolarmente buona prova di sé, dall'altra alcune emittenti si augurano più flessibilità nell'adempimento del proprio mandato di prestazioni regionale. Invece di diffondere la cronaca regionale nell'ambito di finestre di programmi separate in modo formale, desiderano offrire le proprie prestazioni informative regionali nel programma principale. Si aspettano così di poter risparmiare sui costi legati alla tecnologia e poter informare in modo più completo tutto il loro pubblico. Finché le prestazioni informative regionali continueranno a essere offerte – il che continua a essere preteso anche dal nuovo testo degli allegati 1 e 2 della ORTV – non vi è niente sul piano della politica dei media che impedisca questo cambiamento delle condizioni di diffusione. Se l'obbligo permetteva di esercitare centri di produzione regionali (studi locali), in origine anche garanzia di una presenza decentralizzata dell'emittente, ora la digitalizzazione dei mezzi di produzione ha reso in gran parte antiquato questo onere: con le possibilità tecnologiche odierne i programmisti possono adempiere i propri compiti redazionali anche senza una grande infrastruttura. Il corrispondente onere può pertanto essere abrogato.